



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Comunicato Ufficiale n. 6/GST del 16 ottobre 2024

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 5/10/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 5/10/2024 ATLETICO CASTELFRANCI1983 - SPORTING VENTICANO

Il GST, avvocato Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società ASD Sporting Venticano relativo alla gara in epigrafe, con il quale la ricorrente chiedeva l'applicazione dell'art. 10 co. 6 CGS per la resistente società, per avere quest'ultima, utilizzato nella partita del Campionato Prima Categoria - girone E - del 5.10.2024, un calciatore - De Feo John (13.09.1990) - in posizione irregolare.

Letta la memoria della resistente.

Esperiti i necessari accertamenti, ritenuto di non poter condividere l'iter logico argomentativo seguito dalla resistente, rilevato che: " in data 3.10.2024 la società Atletico Castelfranci 1983 depositava, attraverso la procedura di firma elettronica, la richiesta di tesseramento del calciatore De Feo John (13.09.1990) e il contratto sportivo dello stesso; " in data 4.10.2024 l'Ufficio tesseramenti comunicava alla società resistente che la documentazione inviata doveva essere integrata; " in data 5.10.2024 si disputava la gara di campionato prima categoria fra le due società, gara alla quale il calciatore De Feo prendeva parte pur in posizione non regolare, come tempestivamente comunicato dall'Ufficio tesseramenti alla società Atletico Castelfranci 1983; " in data 8.10.2024 la società Atletico Castelfranci provvedeva a completare la procedura di tesseramento inviando tutto quanto richiesto in data 4.10.2024.

Considerato che: " come ricostruito attraverso i vari passaggi susseguitisi dal momento della presentazione della richiesta di tesseramento da parte della società Atletico Castelfranci 1983 fino a quando la stessa società completava la procedura come richiesto dall'Ufficio tesseramento del Comitato Regionale FIGC - LND della Campania risulta evidente che il calciatore De Feo John ha partecipato alla partita oggetto di ricorso in posizione irregolare. In questo senso conforta consolidata giurisprudenza della Corte Federale d'Appello (cfr. decisione n. 98 2021 - 2022). Infatti, per costante orientamento della Corte, sussiste sempre l'obbligo per le società e per gli atleti o dirigenti "tesserandi" di verificare il buon esito delle pratiche di tesseramento che li riguardano, nel rispetto della diligenza ad osservare le regole e la parità di situazione con le altre società e allenatori in competizione. Peraltro, aggiunge la Corte, che la normativa non prevede ipotesi cosiddette di "soccorso istruttorio" che consentano di sanare ora per allora eventuali carenze documentali. Tanto rilevato e considerato PQM delibera: " accogliere il ricorso proposto dalla società ASD Sporting Venticano e per l'effetto infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 alla società Atletico Castelfranci 1983; " infliggere l'ammenda di euro 150,00 alla società Atletico Castelfranci1983; " squalificare il calciatore De Feo John per una gara; " squalificare per una gara il dirigente accompagnatore Sig.ra Schiavone Valeria della società Atletico Castelfranci 1983.

Dispone non incamerarsi il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv .Francesco Zaccaria**

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 ATLETICO CASTELFRANCI1983

DIRIGENTI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:

SCHIAVONE VALERIA (ATLETICO CASTELFRANCI1983)

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DE FEO JOHN (ATLETICO CASTELFRANCI1983)

GARE DEL CAMPIONATO CALCIO a 5 SERIE C2

GARE DEL 5/10/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 5/10/2024 ATLETICO CHIAIANO - FUTSAL QUARTO

Il GST, avvocato Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società ASD Futsal Quarto relativo alla gara in epigrafe, con il quale la ricorrente chiedeva l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società, per avere quest'ultima, utilizzato nella partita del Campionato Serie C/2 Calcio a 5 - girone B - del 5.10.2024, un calciatore - Ascione Giorgio (14.04.2000) - in posizione irregolare. La resistente non produceva memorie. Esperiti i necessari accertamenti, rilevato che: " come da Comunicato Ufficiale del C. R. Campania n. 86/C5 del 9 maggio 2024 pag. 680 il calciatore Ascione Giorgio, all'epoca tesserato per la società New Sporting Center, veniva squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione; " il calciatore non scontava la squalifica nella stagione sportiva 2023 - 2024 e che, pertanto, la prima finestra utile a scontare la sanzione era la partita oggetto di ricorso. PQM DELIBERA: " accogliere il ricorso proposto dalla società ASD Futsal Quarto e per l'effetto infliggere la punizione sportiva della perdita della gara società Atletico Chiaiano con il risultato di 0 - 6; " infliggere l'ammenda di euro 150,00 alla società Atletico Chiaiano; " squalificare il calciatore Ascione Giorgio per una gara da sommarsi alla squalifica comminatagli nella scorsa stagione sportiva e non ancora scontata; " squalificare per una gara il dirigente accompagnatore Sig. Riso Luca della società Atletico Chiaiano. Dispone la restituzione del contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 ATLETICO CHIAIANO

DIRIGENTI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:

RISO LUCA (ATLETICO CHIAIANO)

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ASCIONE GIORGIO (ATLETICO CHIAIANO)

Pubblicato in NAPOLI il 16 ottobre 2024

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**